

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
MARCA DA BOLLO  
€14,62  
QUATTORDICI/67  
Entrate  
00027895 000004C7 00001  
00055271 07/03/2013 11:21 48  
0001-00009 00005117/DFL9120  
IDENTIFICATIVO : 01120888991016



STATUTO

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
MARCA DA BOLLO  
€14,62  
QUATTORDICI/67  
Entrate  
00027895 000004C7 00001  
00055270 07/03/2013 21:44  
0001-00009 9C75C5F779455408  
IDENTIFICATIVO : 01120888991022



## Art. 1 – Costituzione – Durata – Scopi – Sede

E' costituita l'Associazione "L'Antico Garage – club auto e moto d'epoca" la sua durata è illimitata. L'Associazione si propone di riunire gli appassionati e i cultori di automobilismo e motociclismo storico, organizzando manifestazioni culturali, turistiche e raduni, promuovendo studi e ricerche sull'argomento e ogni altra iniziativa che sia ritenuta idonea al raggiungimento dello scopo sociale. L'Associazione ha sede presso il Garage Berardo, Piazza P. Puricelli, 21 – 00149 Roma.

## Art.2 – Soci

I Soci ordinari sono coloro che vengono ammessi secondo la normale prassi. L'adesione all'Associazione è libera e a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso. Il socio ha diritto ad un voto nell'assemblea, esercitabile anche mediante delega. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di tre deleghe

## Art. 3 – Quota sociale

I soci fondatori pagano il contributo stabilito all'approvazione del presente statuto; per gli anni successivi verseranno la stessa quota dei Soci ordinari.

I Soci ordinari pagano una quota annua.

La quota sociale, fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo, va pagata entro il 31 gennaio di ogni anno

## Art. 4 – Diritti e doveri dei Soci

I Soci debbono osservare il presente statuto e l'eventuale regolamento, nonché le deliberazioni delle assemblee e del Consiglio direttivo. I Soci effettivi hanno diritto di proporre nuovi soci e di sottoscrivere le relative domande di ammissione; sono elettori ed eleggibili alle cariche sociali. Tutti i Soci debbono contribuire al raggiungimento dei fini statutari. I Soci debbono comunicare entro quindici giorni i cambiamenti di domicilio.

## Art. 5 – Assemblee

L'Assemblea ordinaria dei Soci viene indetta entro il mese di gennaio di ciascun anno.

L'Assemblea straordinaria, oltre che per iniziativa del Consiglio direttivo, può essere richiesta da almeno un terzo dei Soci effettivi; in tal caso la richiesta, indirizzata al Consiglio direttivo, deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

L'Assemblea è valida in prima convocazione qualora sia presente almeno la metà più uno dei Soci effettivi; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di votanti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente od in sua assenza dal Vice-Presidente. E' in particolare, di competenza dell'Assemblea:

- a) l'elezione del Presidente
- b) l'elezione delle Cariche Sociali – Consiglio direttivo;
- c) le modifiche allo statuto;
- f) lo scioglimento del Sodalizio e la sua eventuale fusione con altre associazioni;
- g) la nomina di eventuali liquidatori in caso di scioglimento;
- h) l'autorizzazione ad acquisti o vendite di beni immobili o di beni mobili esulanti la gestione ordinaria;

La convocazione dell'Assemblea può essere fatta o con lettera inviata almeno dieci giorni prima della data fissata per la stessa o tramite posta elettronica, o tramite pubblicazione sul sito internet dell'Associazione. La convocazione dovrà riportare anche l'Ordine del giorno.

#### **Art. 6 – Elezioni**

Le elezioni, sia del Presidente sia dei componenti degli Organi collegiali che delle cariche degli Organi stessi, sono valide a maggioranza assoluta dei votanti.

#### **Art. 7 – Cariche sociali**

Il Consiglio direttivo è composto da membri, di cui almeno 3 (tre) appartenenti alla categoria dei Soci fondatori, oltre al Presidente dell'Associazione. Le cariche sociali non sono retribuite.

#### **Art. 8 – Attribuzioni degli Organi Collegiali**

Il Consiglio direttivo provvede alla conduzione sociale.

Il Consiglio direttivo cura fra l'altro:

- la convocazione dell'assemblea, inviando l'avviso di convocazione con l'ordine del giorno almeno dieci giorni prima della data stabilita;
- l'andamento regolare delle votazioni;
- le manifestazioni sociali, stabilendo quanto necessario;
- la compilazione dell'eventuale regolamento;
- la gestione delle spese ordinarie e straordinarie;
- la stipula di eventuali accordi per facilitazioni ai soci;
- la formulazione di referendum per acquisire il parere dei soci.

#### **Art. 9 – Il Presidente**

Il Presidente, eletto dall'Assemblea, ne ha la legale rappresentanza; dura in carica tre anni dalla sua elezione e comunque fino all'elezione del suo successore. Al Presidente compete il coordinamento generale dell'attività dell'Associazione, con tutti i - poteri che ne conseguono:

- provvede all'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo;
- amministra il patrimonio dell'Associazione;
- esercita in caso d'urgenza i poteri sia dell'Assemblea che del Consiglio;



-rappresenta l'Associazione in giudizio o nei confronti di terzi  
Esercita inoltre gli altri poteri a lui delegati dal Consiglio nonché tutti gli altri poteri non espressamente riservati alla competenza di altri organi.  
In assenza del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vice-Presidente, oppure da quello designato dal Presidente. procederà all'elezione del successore.  
Il Presidente, così eletto, dura in carica fino alla nuova elezione dei componenti il Consiglio.

#### **Art. 10 – Attività sociale**

Il Consiglio direttivo può indire manifestazioni in conformità degli scopi sociali.  
Per l'ammissione alle manifestazioni i Soci debbono essere in regola con la quota sociale e versare l'eventuale contributo stabilito per la manifestazione di cui trattasi.

L'Associazione può essere detentore di beni mobili, che possono essere dati in consegna od in uso ai Soci. Qualora al relativo onere non abbiano partecipato tutti i Soci, in caso di scioglimento del Sodalizio si osserverà quanto previsto nel secondo capoverso del successivo Articolo 12)

L'Associazione può stabilire rapporti con altri Sodalizi, ivi comprese l'adesione all'ASI (Automotoclub Storico Italiano).

#### **Art. 11 – Scioglimento dell'Associazione**

Lo scioglimento dell'Associazione, la conseguente liquidazione e la destinazione del patrimonio residuo dovrà essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci con i voti di almeno tre quarti dei Soci effettivi, dei quali almeno quattro quinti dei Soci fondatori.

#### **Art. 12 – Norme finali e transitorie**

Il Consiglio direttivo ha facoltà di redigere un regolamento che stabilisca norme non contemplate nel presente statuto. Gli organi collegiali, eletti in occasione della costituzione del Sodalizio, durano in carica fino al 31 Dicembre 2016. Il presente statuto entra in vigore alla data di costituzione dell'Associazione.

PER QUANTO NON PREVISTO DAL PRESENTE STATUTO, SI FARA' RIFERIMENTO ALLE NORME DEL CODICE CIVILE ITALIANO IN MATERIA DI ASSOCIAZIONI NO PROFIT.

#### **I SOCI FONDATORI:**

Pietro Berardo

*Berardo Pietro*

Giuseppe Carlino

*Giuseppe Carlino*

Maurizio Di Mauro

*Maurizio Di Mauro*

